



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

4.17

CONCESSIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI NEL SETTORE CULTURA E TURISMO

- Approvato con atto C.C. n. 134 del 23.12.2002



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

REGOLAMENTO COMUNALE

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, ED AUSILI FINANZIARI DEL SETTORE CULTURA E TURISMO

(Art. 12, Legge 7.8.1990, n. 241)

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati che promuovono attività culturali e turistiche in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7/8/1990, n. 241, assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. L'art. 12 della Legge 241 assoggetta ai criteri ed alle modalità del regolamento le categorie di intervento che nella fattispecie possono concretizzarsi nelle seguenti poiché si adattano maggiormente alle attività culturali e turistiche comunali: sovvenzione, contributo e ausilio finanziario.

ART. 2

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

SOVVENZIONE:

Si ritiene che rientrino sotto questo termine i casi in cui il Comune si fa carico parzialmente o interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti, ma che rientra nelle sue competenze o nei suoi indirizzi programmatici. In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale nei termini regolamentati da apposita convenzione. *Il programma dell'attività sovvenzionata con il piano dei costi e ricavi sono sottoposti al parere della Giunta Municipale e concordati con il Responsabile di Settore che predispone la relativa determinazione e convenzione.*

CONTRIBUTO

In questa categoria possono rientrare gli interventi di carattere occasionale o continuativo di grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali il Comune supporta un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico.

AUSILI FINANZIARI

Questa espressione vuole comprendere ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti forme. In particolare si possono individuare erogazioni a favore di associazioni benemerite non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ART. 3 SETTORI DI INTERVENTO

La concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari a persone giuridiche, Enti pubblici e privati ed associazioni di cui all'art. 2 è attribuita dall'Amministrazione Comunale a sostegno di:

- a) attività, iniziative culturali ed educative, o similari;
- b) attività e iniziative teatrali, cinematografiche, di immagine, di danza e musicali, o similari;
- c) attività e iniziative di organizzazione di: convegni, mostre, rassegne, esposizioni, concerti, aventi finalità culturali, artistiche, aggregative, o similari;
- d) progetti di produzione, documentazione, diffusione della cultura e delle produzioni artistiche a mezzo di pubblicazioni, audiovisivi, compact disc, supporti informatici e altri sistemi similari;
- e) attività di divulgazione e promozione della cultura scientifica e dell'educazione ambientale, o similari;
- f) manifestazioni e feste di aggregazione, di valorizzazione delle tradizioni, di promozione dell'integrazione sociale e culturale;
- g) attività tese alla promozione delle politiche di aggregazione ed educazione giovanile;
- h) attività di divulgazione e promozione dell'immagine turistico-culturale attraverso i mass media;
- i) attività promozionale a favore dell'immagine della città ai fini turistici;
- j) attività comunque riconducibili alle finalità di cui agli ambiti e alle fattispecie elencati nei precedenti punti.

ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono usufruire delle sovvenzioni, dei contributi e dei vantaggi economici:

- a) le persone giuridiche;
- b) Enti pubblici e privati;
- c) Scuole;
- d) Associazioni, fondazioni, cooperative sociali e culturali, organizzazioni non lucrative;
- e) Soggetti senza fini di lucro;
- f) Soggetti scelti come partner dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione di progetti di interesse pubblico, di vasto impegno organizzativo e di alto grado di incidenza culturale, sociale, educativa, quali associazioni, enti pubblici, soggetti privati, imprese non-profit;

ART. 5 REQUISITI E CRITERI

1. Sono ammesse ai contributi le attività o le iniziative in possesso dei seguenti requisiti minimi e fondamentali:

- a) Conformità con i programmi e gli obiettivi generali del Comune;
- b) Valenza e ripercussione territoriale;
- c) validità delle iniziative sotto il profilo sociale, culturale e turistico;
- d) originalità ed innovatività del progetto;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

e) assenza della finalità di lucro.

2. Di norma le attività e le iniziative beneficiarie dei contributi comunali devono avere sede nel territorio comunale. Possono essere concessi contributi per attività ed iniziative che si svolgono fuori del territorio comunale se esse hanno tra gli obiettivi anche la valorizzazione dell'immagine e la promozione del prestigio di Castelfidardo o comunque l'accrescimento del patrimonio culturale, artistico, turistico e sociale della comunità fidardense.

ART. 6 TERMINE DI PRESENTAZIONE E REDAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti di cui al precedente art. 4, che intendano chiedere l'assegnazione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari previsti dall'art. 2, presentano la domanda all'Amministrazione Comunale entro il 30 novembre di ogni anno per attività o iniziative da realizzate nel corso dell'anno. I contributi, le sovvenzioni e gli ausili finanziari verranno liquidati a consuntivo sulla base della documentazione acquisita ai sensi delle successive lettere a - b - c - d - e - f.

2. La domanda di contributo deve contenere i seguenti dati informativi e documentali:

- a) dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, dati anagrafici del legale rappresentante;
- b) programma dell'attività e/o dell'iniziativa;
- c) relazione illustrativa contenente tutte le informazioni utili per una valutazione dell'attività e/o dell'iniziativa;
- d) piano dei costi e dei ricavi, con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza;
- e) una copia dell'atto costitutivo o dello statuto (il primo anno della richiesta o a seguito di variazione);
- f) idoneo materiale di informazione relativo all'attività e/o all'iniziativa;

ART. 7 ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DELLE PROVVIDENZE

1. Le domande debitamente istruite vanno trasmesse al Dirigente del Settore che decide in ordine ai soggetti ed alle iniziative escluse in quanto prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari ed effettua il riparto delle somme tra le iniziative ammesse compatibilmente con le disponibilità di Bilancio. I contributi e gli ausili finanziari sono concessi con determinazione del Dirigente di Settore, previa istruttoria del Servizio competente, nel rispetto del piano di cui al precedente comma 1.
2. L'ausilio finanziario o il contributo non potrà superare il 50% della spesa sostenuta e dovrà essere comunque inferiore o pari al presunto disavanzo per il quale si è richiesto l'intervento finanziario del Comune. Le suddette provvidenze sono liquidate, previa verifica dell'oggettivo svolgimento delle attività nei termini previsti dal programma proposto. Pertanto ai fini della liquidazione, l'Associazione e/o l'Ente pubblico e privato dovrà presentare a questo Comune la seguente documentazione:
 - a) Relazione sull'attività svolta;
 - b) Rendiconto delle entrate con l'indicazione di eventuali contributi di altri enti pubblici o privati, nonché delle uscite inerenti l'attività svolta;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

- c) Autocertificazione con la quale si dichiara l'effettivo svolgimento delle iniziative nei termini previsti dal programma proposto e come sopra relazionato, le spese effettivamente sostenute (escluse le spese di rappresentanza e di gestione ritenute non ammissibili) e l'eventuale esenzione dell'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sui redditi del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e al Decr. Leg.vo 4/12/1997 n. 460 relativo alle ONLUS;
3. La sovvenzione sarà liquidata nell'entità stabilita nella delibera di concessione, previa dichiarazione attestante lo svolgimento dell'attività proposta e la spesa effettivamente sostenuta, risultante dal Bilancio consuntivo, completo di entrate ed uscite.
 4. La concessione di sovvenzione, ausili finanziari e contributo non conferisce diritto, nè aspettative di continuità per gli anni successivi.

ART. 8 PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

1. Entro dieci giorni dall'esecutività del provvedimento di concessione, lo stesso viene comunicato agli interessati dal responsabile del procedimento. In caso di non accoglimento, la comunicazione viene effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.

ART. 9 DECADENZA

1. I soggetti assegnatari delle provvidenze decadono dal diritto di ottenerle ove venga accertata la non validità dei dati dichiarati dagli stessi in base agli eventuali controlli che l'Amministrazione Comunale potrà effettuare.
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
 - b) non venga presentato il consuntivo nei modi e tempi richiesti;
 - c) siano intervenute sostanziali modifiche dell'attività o iniziativa;
2. L'accertamento delle attività e iniziative in forma parziale comporta la rideterminazione o la revoca del contributo concesso da predisporre a cura del Responsabile dirigenziale su specifica pronuncia della Giunta.

ART. 10 CONCESSIONE PATROCINIO

1. Il patrocinio è riconosciuto ad Enti, Associazioni. Organismi e soggetti privati le cui iniziative rispondano ai criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento. Il patrocinio è concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta Municipale. La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalla concessione del contributo di cui all'art. 2. Il patrocinio può essere concesso solo per opere od attività non aventi scopo di lucro.
2. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative di cui al comma 1., deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice. Nella domanda vanno indicati:
 - la data di realizzazione dell'iniziativa;
 - la tipologia dell'iniziativa;
3. La domanda deve di norma pervenire al protocollo generale del Comune, almeno 10 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa. La stessa comporta da parte del richiedente, l'apposizione del logo del Comune di Castelfidardo e/o la dicitura "con il patrocinio del Comune di Castelfidardo" su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ART. 11 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere libera visione.

ART. 12 TENUTA DELL'ALBO

1. Il settore IV Servizi all'Utenza cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

ART. 13 CUMULO DI CONTRIBUTI

1. Allo stesso soggetto non può essere concessa più di una provvidenza comunque denominata per la stessa iniziativa né per le iniziative riferite alla manifestazione già finanziata.